

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 2376

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANI, ZANINI, ALBERINI*Presentata il 20 febbraio 1981*

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 settembre 1980, n. 574, è stata una tappa fondamentale nel processo di riordinamento dell'amministrazione militare, ed ha eliminato, dopo anni di attesa da parte del personale, alcune delle più macroscopiche ingiustizie e incongruenze che una lunga serie di provvedimenti parziali e mal coordinati aveva provocato. In particolare giudichiamo positivamente la soluzione data all'annoso problema degli ufficiali di complemento, prima costretti, in mancanza di un rapporto d'impiego con lo Stato, a chiedere anno per anno la rafferma fino al limite di pensione nel grado. Altrettanto importanti sono state le norme transitorie che hanno consentito di superare la situazione di « intasamento » che si era creata nei gradi di capitano e maggiore, tanto

del Servizio permanente effettivo (SPE) quanto del ruolo di complemento.

Purtroppo un provvedimento indubbiamente positivo ed importante come la legge 20 settembre 1980, n. 574, forse per l'urgenza con cui si è proceduto alla sua approvazione, ha mancato di ovviare ad altri scompensi che il superamento del ruolo degli ufficiali di complemento avrebbe necessariamente comportato. La verifica del primo, seppur breve, periodo di applicazione consente ora di individuare con precisione le più gravi carenze della legge, e di porvi rimedio con la proposta che noi presentiamo.

L'incongruenza più evidente è data dagli « scavalcamenti » in graduatoria, nel passaggio al grado superiore, da parte degli ufficiali di complemento nei confronti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei colleghi in SPE, anche se arruolati con lo stesso corso di complemento (molti degli ufficiali in SPE provengono in concorso dai ruoli di complemento) e con pari anzianità di servizio. Infatti, per fare un esempio, mentre in base all'articolo 30 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, del corpo genio aeronautico ruolo assistenti tecnici e di qualche altro ruolo è aumentato, per gli anni 1981, 1982 e 1983, di un numero pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità nel grado inferiore, pari o superiore a diciotto anni, in base all'articolo 45 la valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento (ex complemento) può essere effettuata, per

gli stessi anni, per tutti gli ufficiali che compiano l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano alla data del 31 dicembre. L'applicazione di questi due articoli ha provocato ovviamente gravi spequazioni a danno degli ufficiali in SPE che, pur essendo reclutati *ab origine* da « fonti » identiche a quelle degli ufficiali di complemento, e sebbene chiamati a svolgere funzioni analoghe, ma con responsabilità ben maggiori, si trovano in pratica in posizione di netta inferiorità rispetto ai propri colleghi di pari categoria, corso e anzianità di servizio. In tal modo l'ufficiale che, per garantirsi il rapporto d'impiego con l'amministrazione dello Stato, ha vinto il concorso per il passaggio in SPE, viene « punito » in maniera inspiegabile, come si può chiaramente notare dal seguente schema

N	EVENTI	UFF/LI IN SPE	UFF/LI DI CPL ad esaurimento
1	Arruolamento in AM	Aprile 1966	Aprile 1966
2	Fine servizio Cpl 1 ^a nomina	Luglio 1967	Luglio 1967
3	Concorso Uff/le in SPE inizio nomina	Settembre 1967 Febbraio 1969	—
4	Nomina a Ten di Cpl	Luglio 1968	Luglio 1968
5	Nomina a STen Spe	—	—
6	Nomina a Cap di Cpl	—	Luglio 1970
7	Nomina a Ten in Spe	Luglio 1970	—
8	Nomina a Cap in Spe	Luglio 1973	—
9	Nomina a Magg in Spe	Indefinita non rientrando nei 18 anni della legge (articolo 30)	Dicembre 1981
10	Nomina a Magg in Cpl (11 anni di anzianità del grado articolo 45)		
11	Anzianità di servizio al 31 dicembre 1981	15 anni	15 anni
12	Anzianità da Cap al 31 dicembre 1981	8 anni	11 anni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'ufficiale transitato in SPE viene così a subire un danno economico e morale per la « degradazione » connessa al passaggio di stato da complemento a SPE, col ritorno al grado di sottotenente, il probabile trasferimento di autorità presso ente periferico e base operativa per il periodo di attribuzione, l'obbligo ad occupare posti di comando, a frequentare il corso applicativo presso la SGA di Firenze, a sostenere gli esami obbligatori ai fini della promozione a maggiore, e il « sor-

passo » da parte dei colleghi rimasti in complemento che, senza subire analoghi svantaggi, si trovano maggiori nel 1981 (nel caso della tabella), mentre l'ufficiale in SPE raggiungerà la promozione forse nel 1986 o 1987

Inoltre, dall'esame degli articoli 28, 29 e 30, riferiti rispettivamente alla promozione degli ufficiali dotati di titolo di studio superiore, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, si rilevano altre incredibili sperequazioni

PROMOZIONE DA A	Articolo 28	Articolo 29	Articolo 30
	E I	M M	A M
Magg a T Col	22 anni di servizio Uff/le comunque prestato o 4 anni da Magg se piu favorevole	come articolo 28	come articolo 28
Cap a Magg	18 anni di servizio da Uff/le comunque prestato o 9 anni da Cap se piu favorevole	Solo 18 nni di ser vizio da Uff/le co- munque prestato	come articolo 29

Ancora una volta il trattamento degli ufficiali in SPE, per quanto riguarda la promozione da capitano a maggiore, e diverso, senza giustificazioni apprezzabili

Da quanto fin qui esposto emerge con evidenza la necessità di correggere in alcuni punti i meccanismi predisposti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, per tutelare gli interessi economici e morali dei molti ufficiali in SPE ingiustamente danneggiati, e per completare quell'opera di riordinamento delle carriere su basi piu eque e piu razionali iniziata con la legge del settembre scorso. In particolare si rende necessaria

la modifica degli articoli 29 e 30, per renderli omogenei a quanto disposto nell'articolo 28, circa la possibilità di ottenere la nomina a maggiore dopo 9 anni (si propone la riduzione a 8) di servizio prestato nel grado di capitano, si palesa inoltre l'opportunità di estendere il periodo di applicazione di detti articoli fino al 1985,

la modifica dell'attuale meccanismo di promozione a tenente colonnello per i maggiori che abbiano maturato 22 anni di servizio o 4 di grado, in quanto ciò ha comportato inaccettabili « scavalcamenti »,

una interpretazione autentica degli articoli 28, comma quinto, 23, comma secondo, 34 e 40, comma primo, una contestuale modifica degli articoli 25 e 30

Onorevoli colleghi! Siamo convinti del fatto che questa proposta di legge, lungi dal voler essere un mutamento di rotta rispetto alla linea indicata dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, ne rappresenti il logico proseguimento, nell'intento di correggere quegli elementi che, in una legge indubbiamente positiva, hanno dimostrato all'applicazione pratica di contribuire a creare nuove ingiustizie e nuove sperequazioni. Per questo confidiamo in una sollecita approvazione

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente

« Nel periodo transitorio 1981-1985 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani già valutati e di quelli mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, otto o più anni di permanenza nel grado ovvero diciotto o più anni di servizio nei gradi di ufficiale inferiore, compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprenderevi oltre ai capitani già valutati anche quelli mai valutati aventi le anzianità di grado o di servizio predette alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi »

ART 2

Il primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dai seguenti

« Nel periodo transitorio 1981-1985 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo speciale dei vari corpi della marina militare, quale stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e aumentato di tante unità pari alla somma dei tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti di vascello mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianità di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a 18 anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

esclusi gli eventuali periodi di interruzione, o se più favorevole un'anzianità di 8 o più anni di grado

Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unità quanti sono i tenenti di vascello mai valutati con l'anzianità di servizio o di permanenza nel grado predetto alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi »

ART 3

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dai seguenti

« Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo navigante speciale, del corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici e del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, quale stabilito dalla tabella numero 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e aumentato di idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianità di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a diciotto anni, compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi eventuali periodi di interruzione, o, se più favorevole, un'anzianità di otto o più anni di grado

Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate, rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore, di tante unità quanti sono i capitani mai valutati con l'anzianità di servizio o di permanenza nel grado predetto alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi »

ART 4

Dopo l'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e aggiunto il seguente articolo

« *Articolo 30-bis* — Agli ufficiali in SPE indicati negli articoli 28, 29 e 30

viene conferita la promozione al grado di maggiore con la stessa decorrenza, se più favorevole, prevista per gli ufficiali pari categoria del ruolo ad esaurimento provenienti dallo stesso corso di complemento con pari anzianità di servizio da ufficiale comunque prestato, che, per effetto della applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 45, vengono promossi al grado di maggiore »

ART 5

Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, comma quinto, 33, comma secondo, 34 e 40, comma primo, della legge 20 settembre 1980, n. 574, le norme previste per i ruoli speciali devono intendersi estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici ed al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione

Il primo comma degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 è così integrato « Le promozioni di cui al presente comma sono disposte sotto la data del 1° gennaio di ciascuno degli anni sopraindicati »

Dopo il secondo comma degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della stessa legge è aggiunto il seguente

« Sono altresì valutati e, se idonei, promossi sotto le stesse decorrenze al grado di tenente colonnello, conservando la propria anzianità relativa, i maggiori che precedono nel ruolo i pari grado in possesso della prescritta anzianità di servizio da ufficiale »

Il quarto comma degli articoli 28, 29 e 30 è sostituito dal seguente

« Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo provenienti dai sottufficiali, le anzianità di 18 e 22 anni di servizio da ufficiale, di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma, sono ridotte una sola volta di un periodo pari ad un mezzo della permanenza nei gradi di sottufficiale »